

(N. 2170-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE per l'esame dei provvedimenti a favore delle zone e delle popolazioni colpite dalle alluvioni

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

di concerto col Ministro del Bilancio

e col Ministro delle Finanze e *ad interim* del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 12 FEBBRAIO 1952

Comunicata alla Presidenza l'8 maggio 1952

Provvidenze a favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara
danneggiate dalle alluvioni del 1950-1951.

ONOREVOLI SENATORI. — Le alluvioni autunnali e la rotta del Reno (4 gennaio 1951 e successive) hanno duramente colpito vastissime plaghe dei terreni della provincia di Ferrara. Fu quasi un preannuncio doloroso di quanto doveva succedere nel Polesine con la rotta del Po del 14 novembre 1951.

Il Governo aveva già concesso aiuti per allagamenti precedenti (autunno 1949), e ciò con la legge 4 novembre 1950, n. 985, ma le rotte del gennaio 1951 allagando vaste zone di terreno rendevano necessario un intervento più vasto e più profondo atto a raggiungere con

rapida prontezza le rimesse a coltura di quelle aziende.

Il carattere di questi interventi non poteva che essere conforme alla nuova legislazione già in atto per le altre aziende agricole, non essendo concepibile un trattamento diverso per le stesse aziende e per danni che sono conseguenza dello stesso fenomeno.

Gli aiuti che vengono concessi col disegno in discussione sono di due specie: contributi a titolo di solidarietà nazionale, concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui.

Il disegno di legge però se è approvabile, va corretto in modo da risultare conforme alle provvidenze già approvate con la legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Quindi gli interventi debbono toccare le quote del 67 per cento (piccole aziende), del 52 per cento (medie aziende), del 40 per cento (grandi aziende), ed in coerenza a quanto già si propone col disegno di legge 7 marzo 1952, n. 2577 (Camera dei deputati), gli interventi per acquisto sementi e ricostituzione scorte vive e morte distrutte, va dato nel limite massimo del 40 per cento per tutte le aziende di qualunque estensione.

All'articolo 5 del disegno di legge va richiamato l'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, in modo che anche per la provincia di Ferrara, si applichino le stesse norme già concesse

per le opere di bonifica di altri territori, dichiarando con ciò che tali opere sono a carico dello Stato. È vero che il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 125, pone a carico dei proprietari il 25 per cento della spesa occorrente per la esecuzione delle opere di bonifica, ma la eccezionalità e gravità dell'evento che ha creato la necessità del rinnovo di tali opere giustificano l'accollo della spesa interamente allo Stato.

Pertanto la Commissione propone la approvazione del disegno di legge con le modifiche che risultano dal nuovo testo degli articoli che parificano la nuova legge a quella in data 10 gennaio 1952, n. 3.

MERLIN Umberto, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL MINISTERO

Art. 1.

A favore delle aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiate dalle alluvioni del 1950 e 1951, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso, la concessione di sussidi ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito.

Art. 2.

Il sussidio può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua;

b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c), il sussidio non può eccedere il 55 per cento, il 45 per cento ed il 35 per cento della spesa, rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende ed il 40 per cento limitatamente alle piccole aziende, per gli interventi di cui alle lettere d) ed e).

Per la classificazione delle aziende sono applicabili i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

A favore delle Aziende agricole della provincia di Ferrara danneggiata dalle alluvioni del 1950 e 1951, è autorizzata, con le modalità e nella misura di cui appresso la concessione di contributi ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito, ai fini del ripristino della efficienza produttiva delle Aziende medesime.

Art. 2.

Il contributo può essere concesso per le spese occorrenti:

a) alla ricostruzione e riparazione dei fabbricati ed altri manufatti rurali, delle strade poderali, dei canali di scolo e delle provviste di acqua, nonchè ai lavori di ricostruzione e riparazione dei muri di argine a difesa dei fondi rustici;

b) al ripristino della sistemazione della coltivabilità dei terreni;

c) al ripristino delle piantagioni arboree, ed arbustive, riparazione ed acquisto per sostituzione di macchine ed attrezzature agricole, nonchè degli impianti per la conservazione o per la trasformazione dei prodotti dell'Azienda;

d) all'acquisto di sementi;

e) alla ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte.

Per gli interventi di cui alle lettere a), b), c) il contributo non può eccedere il 67 per cento, il 52 per cento e il 40 per cento della spesa rispettivamente per le piccole, medie e grandi aziende ed il 40 per cento per gli interventi di cui alle lettere d) ed e), limitatamente però questi ultimi interventi a favore delle piccole aziende e di quelle dei conduttori non proprietari qualunque sia l'estensione delle loro aziende.

Per la classificazione delle aziende trovano applicazione i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31.

Art. 3.

Per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 2 possono essere concessi mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento prevista dal regio decreto-legge 26 febbraio 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliati in capitale, sia inferiore al sussidio assegnabile a termini del precedente articolo 2, può essere concessa, come sussidio, la differenza. In deroga alle vigenti disposizioni per il credito agrario, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde - sezione di Credito agrario - e l'Ente nazionale delle Tre Venezie, sono autorizzati a concedere mutui con il concorso dello Stato a prestiti di esercizio a favore delle aziende di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Per gli interventi di cui all'articolo 2 si applicano le modalità previste dalla legge 4 novembre 1950, n. 985.

Le provvidenze di cui alla presente legge escludono per lo stesso oggetto ogni altro intervento finanziario a carico dello Stato.

Le cooperative che, tenuto conto del numero dei soci e dell'ammontare del patrimonio sociale sono assimilabili alle piccole aziende, godranno degli stessi contributi concessi a queste ultime.

Ai coltivatori diretti proprietari di fondi il cui reddito non ecceda le loro normali esigenze familiari ed i cui terreni non possono essere ripristinati a causa di frane che li abbiano assorbiti o a causa di erosione delle acque, o perchè sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia od altro materiale sterile, sarà corrisposto un indennizzo fino al 70 per cento del valore che i terreni avevano anteriormente alle alluvioni.

La liquidazione dell'indennizzo è subordinata alla dimostrazione, da parte del proprietario, del reimpiego della somma a scopi produttivi in agricoltura.

Art. 3.

Identico.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliati in capitale, sia inferiore al contributo assegnabile a termini del precedente articolo 2, può essere concessa, come contributo la differenza. In deroga alle vigenti disposizioni per il credito agrario, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde - sezione di credito agrario - e l'Ente nazionale delle Tre Venezie, sono autorizzati a concedere mutui con il concorso dello Stato a prestiti di esercizio a favore delle aziende di cui all'articolo 1.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

È autorizzata la spesa di 400 milioni da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52 per provvedere ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ai lavori di riparazione dei danni causati alle opere pubbliche di bonifica nella provincia di Ferrara, dalle alluvioni indicate nel precedente articolo 1.

Art. 6.

Per provvedere alla concessione dei sussidi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 600 milioni da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52, e per il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'articolo 3, è autorizzata per trenta anni la spesa annua di 25 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

All'onere derivante dalla presente legge nell'esercizio finanziario 1951-52 viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio medesimo.

Nell'esercizio 1952-53 alla copertura del suddetto onere di lire 25 milioni si provvederà mediante una corrispondente riduzione del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro provvederà con proprio decreto alle occorrenti variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e foreste.

Art. 5.

Identico.

Ai fini della attribuzione della spesa e della corresponsione degli anticipi si applicano le norme e la procedura stabilite dall'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

Art. 6.

Per provvedere alla concessione dei contributi di cui all'articolo 2 è autorizzata la spesa di 600 milioni da stanziarsi nell'esercizio finanziario 1951-52, e per il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'articolo 3, è autorizzata per trenta anni la spesa annua di 25 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 7.

I contributi ed il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui contratti con gli Istituti di credito possono essere concessi anche se le opere e gli acquisti di cui l'articolo 2 siano state in qualunque modo compiute ed eseguiti dai singoli interessati, salvo detrazione di eventuali interventi a qualunque titolo avvenuti.

Art. 8.

Per i casi non preveduti dalla presente legge, per i benefici fiscali e per le norme di procedura si applicano, anche alla provincia di Ferrara, le disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 3.